



Comune di Marcon

Città Metropolitana di Venezia

**DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI FINALIZZATO
ALL'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A TUTELA DEL COMUNE DI
MARCON (VE)**

INDICE

- ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**
- ART. 2 - Istituzione dell'Elenco degli avvocati**
- ART. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'elenco**
- ART. 4 - Formazione dell'Elenco**
- ART. 5 - Validità , variazione e aggiornamento dell'Elenco**
- ART. 6 - Modalità di scelta dell'avvocato**
- ART. 7 – Incarichi a professionisti non inseriti nell’elenco**
- ART. 8 – Compenso professionale per l’espletamento dell’incarico e pagamento**
- ART. 9 – Domiciliazione**
- ART. 10 – Cancellazione dall’elenco**
- ART. 11 - Pubblicità**
- ART. 12 - Disciplina in materia di protezione dei dati personali**
- ART. 13 - Norme di rinvio**

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

La presente disciplina è finalizzata alla formazione di un Elenco di Avvocati liberi professionisti, singoli o associati, dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza e di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente in vista di un possibile contenzioso. (art. 17, c. 1 lett. d, numero 1 D.lgs. n. 50/2016).

ART. 2 Istituzione dell'Elenco degli Avvocati

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni, è istituito apposito Elenco di professionisti avvocati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui approvazione è demandata al Responsabile del Settore Affari Istituzionali e Politiche Sociali, secondo le modalità di seguito descritte.

L'Elenco è unico e suddiviso in tre sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - TRIBUTARIO Assistenza e patrocinio

presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato – Corte dei Conti – Commissioni Tributarie

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE - LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili, Giudice del lavoro, Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.

L'iscrizione nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, né l'attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati, costituendo mero riferimento per eventuali conferimenti di incarichi.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nelle domande e nei curricula, chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti giustificativi.

L'acquisizione delle candidature e l'eventuale successiva iscrizione nell'Elenco non costituisce:

- in alcun modo giudizio di idoneità professionale e/o graduatoria di merito;
- alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi ai professionisti iscritti;
- l'attribuzione di alcun diritto da parte dei professionisti in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

ART. 3 Requisiti per l'iscrizione all'Elenco

All'Elenco possono essere iscritti i professionisti Avvocati, singoli e associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE;
- b) Godere dei diritti civili e politici;
- c) Essere iscritti all'ordine degli Avvocati da almeno tre anni;
- d) Possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- e) Assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità con il Comune di Marcon. In particolare i professionisti non devono avere in corso giudizi o incarichi nei confronti dell'Ente, né a titolo personale né come difensori di terzi. Il legale si impegna a non accettare incarichi da parte di terzi contro il Comune di Marcon pena la cancellazione dall'elenco. L'incompatibilità di cui al presente punto si applica anche ai legali che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazioni professionali;
- f) Di avere i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione;
- g) Non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti

finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

- h) Non di non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, nell'esercizio dell'attività professionale;
- i) Indicazione della data di iscrizione - o in ipotesi di eventuale cancellazione, dell'ultima iscrizione all'albo degli avvocati;
- j) Eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori;
- k) Assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
- l) Di avere comprovata esperienza professionale nella/e materia/e relativa alla/e sezione/i per la/e quale/i si chiede l'iscrizione. Il predetto requisito dovrà risultare da apposito curriculum sottoscritto nel quale sia evidenziata la specializzazione nelle materie del diritto; numero, ruolo e oggetto delle cause patrocinate negli ultimi tre anni nelle materie per le quali chiede l'iscrizione, corsi di formazione ecc;
- m) Essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 247/2012;
- n) Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- o) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- p) Non essere colpevole di false dichiarazioni;
- q) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D.Lvo 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. (normativa antimafia);

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande. Il mancato possesso, anche di uno solo, dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dall'elenco.

ART. 4 Formazione dell'Elenco

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta dell'avvocato professionista, singolo o associato, in non più di due sezioni di cui all'art.2, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum*.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, deve contenere:

- a) autocertificazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., in ordine ai requisiti di cui all'art.3, nonché l'eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e relativa data;
- b) curriculum vitae e professionale, corredato dalla copia di un valido documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- c) dichiarazione di impegno a:
 - non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte

- di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Marcon o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto eventualmente instaurato;
 - determinare il compenso professionale per l'incarico di difesa che verrà eventualmente conferito non oltre l'ammontare minimo previsto dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e s.m.i.;
 - comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente disciplina.

I requisiti necessari per l'inserimento nell'Elenco devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Per gli Studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente associato.

ART. 5 - Validità , variazione e aggiornamento dell'Elenco

L'elenco resterà valido fino alla data di revoca, fatto salvo dell'entrata in vigore di eventuali disposizioni normative incompatibili con esso e/o a seguito di verifica non positiva della sua funzionalità.

L'elenco verrà aggiornato periodicamente ed é facoltà dei professionisti interessati chiedere in ogni momento la nuova iscrizione nell'elenco, che verrà poi aggiornato periodicamente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare alcuna pretesa di sorta.

ART. 6 - Modalità di scelta dell'avvocato

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, la scelta del professionista avverrà tramite richiesta di più preventivi di spesa, nell'ambito della categoria o sezione di riferimento del costituito Elenco in considerazione della competenza professionale acquisita nella materia del contendere, e nel rispetto dei seguenti criteri:

- sezione di specializzazione dichiarata;
- specifica competenza ed esperienza in relazione alla peculiarità e contenuto dell'incarico;
- consequenzialità o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- rotazione.

All'atto di conferimento dell'incarico, si provvederà alla stipula di apposita convenzione o disciplinare d'incarico professionale, approvato con determina dirigenziale.

ART. 7 – Incarichi a professionisti non inseriti nell'elenco

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di conferire incarichi ad avvocati non iscritti nel predetto Elenco, in casi di contenziosi particolarmente delicati che richiedano prestazioni di alta specializzazione, ovvero laddove l'eccezionalità, la peculiarità e le specifiche circostanze dedotte nel singolo contenzioso giustificino un affidamento ad un professionista extra Elenco.

In tal caso il conferimento avverrà nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 4 del Codice dei Contratti.

ART. 8 - Compenso professionale per l'espletamento dell'incarico e pagamento

I compensi per l'attività prestata verranno determinati sulla base dei parametri previsti dal DM 10/03/2014 n.55, modificato con D.M. n. 37/2018 (e comunque con riferimento alle tariffe vigenti al momento del conferimento dell'incarico), con la massima diminuzione e con un tetto massimo da stabilirsi sulla base del preventivo di spesa che verrà redatto dal professionista. In nessun caso potrà essere corrisposta una somma superiore a quella eventualmente liquidata con decisione giudiziale. Il professionista incaricato sarà tenuto a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenersi. Sarà, altresì, tenuto a redigere, senza compenso aggiuntivo, eventuali transazioni relazionabili all'incarico conferito nonché se necessario recarsi presso il Comune per la consultazione del fascicolo di causa, l'acquisizione delle informazioni o il ritiro di atti di pertinenza all'incarico ricevuto. Il compenso che verrà riconosciuto al professionista sarà liquidato su presentazione di fattura elettronica, preceduta dalla proposta di parcella contenente descrizione dettagliata dell'attività svolta e qualora ne ricorra il presupposto, alla verifica dell'avvenuto corretto assolvimento delle prestazioni previdenziali a favore dei propri dipendenti, mediante DURC o di altra documentazione attestante la regolarità contributiva.

Eventuali circostanze o fatti intervenuti nel corso del giudizio, suscettibili di determinare una variazione in aumento, rispetto a quanto preventivato, dovranno essere previamente comunicati e motivati nonché preceduti da apposito provvedimento che autorizzi l'ulteriore spesa.

Qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato anche in seguito a rinuncia o revoca di altro avvocato, le competenze indicate sono ridotte in proporzione allo stato di avanzamento della causa.

ART. 9 - Domiciliazione

Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, presso un foro diverso da quello di Venezia, la scelta potrà essere fatta liberamente dall'avvocato medesimo previa comunicazione all'Ente. Le competenze e spese per la domiciliazione verranno riconosciute assumendo come riferimento i minimi tariffari e dovranno essere quantificate al momento della presentazione del preventivo che, pertanto, dovrà essere omnicomprensivo di ogni ulteriore onere. Nel caso di non appartenenza al foro di Venezia nulla sarà riconosciuto quale spesa per avvocato domiciliatario nel caso di procedimenti per i quali sia competente il Foro di Venezia.

ART 10 - Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco potrà esser disposta dal Comune, dandone comunicazione agli interessati, nei confronti di coloro che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione e/o le condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale;
- b) abbiano rese dichiarazioni false;
- c) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- d) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- e) siano comunque responsabili di gravi inadempienze contrattuali;
- f) siano in una evidente situazione di conflitto di interessi e/o abbiano tenuto comportamenti contrari al codice di comportamento del Comune di Marcon e alla normativa vigente in materia di incompatibilità;
- g) in caso di omessa risposta ad almeno due richieste di preventivo;

La cancellazione può aver luogo anche su espressa richiesta dell'iscritto.

ART. 11 Pubblicità

L'Elenco dei professionisti Avvocati del Comune è reso pubblico nelle forme previste dai regolamenti interni e ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione possibile, tra le quali la pubblicazione all'albo pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente. Gli incarichi di cui alla presente disciplina sono pubblicati, sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

ART. 12 Disciplina in materia di protezione dei dati personali

In ottemperanza dei principi stabiliti dal D. Lvo 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) n. 2016/679:

- il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla formazione dell'Elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
- il trattamento sarà effettuato dal personale degli Uffici competenti nei limiti necessari per perseguire le sopracitate finalità.

ART. 13 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente disciplina, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice di deontologia forense.